

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Sterilizzazione perdite a corto raggio: si «salva» soltanto l'esercizio 2020

Bilanci/1

Per i notai del Triveneto il beneficio non può essere applicato agli anni successivi

Dal 2021 si torna invece a seguire la regola ordinaria del ricapitalizza o liquida

Angelo Busani

Le imminenti assemblee convocate per deliberare sui bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 (la normativa emergenziale consente di tenerle entro fine giugno, in luogo dell'ordinario termine del 30 aprile) saranno un banco di prova per la normativa che dispone la sterilizzazione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di capitali (prevista nell'articolo 6 del Dl 23/2020, come modificato dalla legge di conversione 178/2020).

Interpretazione restrittiva

Su questa disciplina i notai del Triveneto hanno di recente emanato una serie di nuovi principi di comportamento caratterizzati da un'interpretazione assai restrittiva:

- le perdite maturate in esercizi anteriori a quello che comprende il 31 dicembre 2020 «erano già tali da ridurre di oltre un terzo il capitale sociale prima dell'emergenza Covid, non vi è ragione per non applicare alle stesse» le norme che impongono l'anno di grazia (se sono perdite oltre il terzo, che però non abbattano il ca-

pitale sociale sotto il minimo) oppure la ricapitalizzazione immediata, se si tratta di perdite oltre il terzo, che abbattano il capitale sociale sotto il minimo (nuova massima T.A.1);

- la norma prevista dall'articolo 6 del Dl 23/2020 è finalizzata «a consentire la sterilizzazione del solo risultato dell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020» «senza interferire sui risultati degli esercizi precedenti o successivi», con la conseguenza che a essi (e, quindi, alle perdite maturate nel 2021) si applica la regola ordinaria (a seconda dei casi, l'anno di grazia oppure «ricapitalizza o liquida») (nuove massime T.A.5 e T.A.7).

Maglie più larghe

Questa visione restrittiva pone le tesi del notariato triveneto in netto contrasto con altri orientamenti professionali, di pari autorevolezza. La conclusione contenuta nella massima T.A.1 è infatti in aperto dissidio con quella dei notai milanesi, i quali, nella recente massima n. 196, hanno scritto che per «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», in base all'articolo 6 del Dl 23/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in rela-

Le letture più estensive di Assonime e dei notai di Milano puntano a dare alle società più tempo per uscire dalla crisi

zione a tali perdite non si dovrebbero applicare, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni in tema di anno di grazia né la regola «ricapitalizza o liquida». Questa tesi estensiva appare essere, in effetti, la più plausibile, in quanto il legislatore ha probabilmente inteso tener conto, non solo del deficit patrimoniale prodotto dall'epidemia, ma anche della tensione finanziaria che ne è derivata, la quale rende difficile o impossibile procurare le risorse per coprire le perdite maturate sia durante l'epidemia che anteriormente a essa.

L'orientamento contenuto nella massima T.A.5 è, a sua volta, in contrasto con il tentativo, compiuto da Assonime nella circolare n. 3 del 25 febbraio 2021, di attrarre nell'ambito applicativo dell'articolo 6, del Dl 23/2020, anche le perdite che maturino nell'esercizio successivo a quello che comprende il 31 dicembre 2020 (le quali appaiono non prese in considerazione dall'articolo 6 del Dl 23/2020 come se il legislatore avesse considerato che l'epidemia abbia prodotto effetti negativi solo nel 2020 e non ne produca più nel 2021).

Assonime aveva infatti sostenuto che anche l'eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 risulterebbe assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione e ciò in base all'idea che l'articolo 6, se pure si riferisce alle società che presentano una perdita rilevante per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale per uscire dallo stato di difficoltà in cui si sono trovate nel 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30 aprile

APPROVAZIONE BILANCI

È il termine ordinario entro cui va effettuata la prima convocazione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi che coinci-

dono con l'anno solare che quest'anno si sono chiusi il 31 dicembre 2020. La normativa emergenziale permette però di andare oltre il 30 aprile e di convocarle entro giugno 2021

Se il capitale scende sotto il minimo serve una decisione dei soci

Bilancio/2

La prosecuzione dell'attività è più a rischio e richiede una valutazione critica

La sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo, ma non lo abbattano sotto il minimo, è un effetto che consegue ex lege dall'articolo 6, comma 2 del Dl 23/2020 e, quindi, non occorre che i soci adottino alcuna decisione sul punto: l'anno di grazia delle perdite del 2020, invece di coincidere con il 2021, automaticamente coinciderà con il 2025 (e dei relativi provvedimenti da adottare a fronte di dette perdite se ne parlerà nel 2026).

Tuttavia, nulla comunque impedisce che i soci decidano di attuare volontariamente la riduzione del capitale sociale a copertura perdite, e ciò anche nel periodo nel quale le perdite sarebbero sterilizzabili e rimandabili in avanti di un quinquennio.

Invece, la sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo e lo diminuiscono sotto il minimo, non opera automaticamente, ma richiede una decisione dei soci (in base all'articolo 6, comma 3 del Dl 23/2020), i quali, sul punto, hanno quindi le seguenti opzioni:

- deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell'esercizio 2025 (impedendo, con ciò, lo scioglimento della società che altrimenti si verificherebbe);

- deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite e il contemporaneo suo aumento a un valore nominale non inferiore al minimo di legge (ovvero deliberare la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione);
- deliberare una copertura «parziale» delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo a una parziale ricapitalizzazione della società (senza peraltro che sia indispensabile ricondurre il patrimonio netto a un valore superiore al minimo di legge del capitale sociale), rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura dell'esercizio 2025.

Le considerazioni che precedono sono contenute nelle nuove massime T.A.6 e T.A.7 del Comitato notarile triveneto, nelle quali si osserva che la predetta differenza di disciplina, a seconda che le perdite riducano, o meno, il capitale sotto il minimo, appare coerente con la diversità delle due ipotesi:

- quando la società ha conservato un capitale superiore al minimo di legge, in quanto tale, teoricamente in grado di consentire la prosecuzione dell'attività sociale senza l'adozione di alcun provvedimento;
- nell'ipotesi, invece, che il capitale sia ridotto sotto la soglia minima di legge, la prosecuzione dell'attività sociale presuppone una valutazione critica dei soci in relazione ai possibili sviluppi della loro impresa e alla capacità di assorbire le perdite in assenza di nuovi conferimenti.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

TRANSAZIONE FISCALE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE PRENDE ATTO DELLA NUOVA ROTTA LEGISLATIVA

di **Elbano de Nuccio*** e **Francesco Grico****

L'agenzia delle Entrate prende definitivamente atto del radicale cambiamento di rotta del legislatore in merito alla falciatura dei debiti fiscali e previdenziali nell'ambito delle procedure di gestione della crisi di impresa. Il Governo, infatti, considerata la nota pandemia mondiale e la conseguente crisi emergenziale che ha colpito la maggioranza delle imprese italiane attanagliate da una potenziale insolvenza prospettica, ha deciso di anticipare l'entrata in vigore di alcune norme contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) che dal prossimo 1 settembre sostituirà l'attuale legge fallimentare.

In particolare, l'articolo 3, comma 1-bis, del Dl 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 159/2020, ha apportato sostanziali modifiche alla legge fallimentare anticipando i criteri previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) consentendo di ottenere l'omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione anche in assenza del voto favorevole dell'agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza e assistenza (cosiddetto cram down erariale e previdenziale).

In estrema sintesi, quindi, le novità in tema di omologazione sono le seguenti:

- articolo 180, comma 4 della legge fallimentare (omologazione del concordato preventivo): il Tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all'articolo

177 della legge fallimentare) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore del piano, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- articolo 182 bis comma 4 della legge fallimentare (omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti): il Tribunale può omologare l'accordo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali quando l'adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (articolo 182 bis, comma 1, della

La circolare 34 prevede che l'eventuale diniego da parte degli uffici vada motivato in modo puntuale

legge fallimentare) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- articolo 182 ter, comma 4 della legge fallimentare (transazione fiscale): 1) i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza; 2) l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale; 3) ai fini della proposta di accordo su crediti aventi a oggetto contributi

amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, dev'essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Tale cambiamento di rotta ha suscitato la tempestiva presa di posizione dell'agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 intitolata «Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa» è intervenuta sull'argomento disciplinando le modalità secondo le quali gli uffici devono procedere alla valutazione, ai fini del voto o dell'adesione, stabilendo, inter alia, che «l'eventuale diniego da parte dell'Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario medesimo». L'intervento del legislatore, al quale ha fatto seguito la circolare di chiarimento dell'agenzia delle Entrate, pone sempre più l'accento sulla volontà di agevolare l'imprenditore in crisi grazie alla maggiore possibilità di preservare il patrimonio sociale e mantenere i livelli occupazionali, a tutela degli interessi produttivi ed erariali.

*Direttore scientifico dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa dell'Università Lum - Docente di Contabilità e bilancio

**Componente del Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa dell'Università Lum - Docente di Diritto della crisi d'impresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

LA MATEMATICA NON HA PIÙ SEGRETI.

TRE NUOVE USCITE PER IMPARARE AD AMARE IL MONDO DEI NUMERI

Anche avvicinarsi all'aritmetica può essere divertente e stimolante. Alla collana Pazzi per la Matematica si aggiungono altri tre volumi pensati per facilitare l'apprendimento di alcuni concetti importanti come le operazioni, le frazioni, i problemi logici e le strategie di calcolo a mente. Ogni lezione diventa un racconto, ogni capitolo stimola la curiosità, ogni argomento è presentato in modo graduale e intuitivo. Sono inoltre proposte divertenti idee "fai da te" per imparare anche attraverso la creatività.

DAL 15 APRILE
LA FORESTA INCANTATA.

DAL 22 APRILE
SCUOLA DI MAGIA.

DAL 29 APRILE
SCUOLA DI SPIE, MISSIONE FRAZIONI.

I PRIMI 4 VOLUMI SONO ANCORA DISPONIBILI SU SHOPPING24.

IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 15 APRILE CON IL SOLE 24 ORE A € 7,90*

Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su Shopping24.com offerte. IlSole24Ore.com/pazziperlamatematica

*oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 29/05/2021.